



# RENTRI

e

# FIR digitale






# RENTRI: che cos'è?

Il **RENTRI** è il nuovo **sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti**, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis sopracitato, il regolamento adottato con **D.M. 4 aprile 2023, n. 59** ed entrato in vigore il 15 giugno 2023 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tale regolamento definisce i modelli ed i format relativi sia al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sia al formulario di identificazione dei rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi.







# RENTRI: normativa

## **Decreto 4 Aprile 2023, n. 59**

- disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
- entrato in vigore il 15 giugno 2023 e da tale data decorrono le scadenze per l'iscrizione al RENTRI

## **Decreti Direttoriali**

- Decreto Direttoriale del 21/09/2023 (tempistiche di iscrizione e altre scadenze)
- Decreto Direttoriale n. 143/2023 del 06/11/2023 (modalità operative)
- Decreto Direttoriale n. 251/2023 del 19/12/2023 (modalità di compilazione del registro di carico e scarico e del formulario)

# RENTRI: definizioni

## Operatore

Soggetto iscritto al RENTRI che può avere il profilo di impresa (cioè iscritta nel Registro imprese), di ente (presente in IndicePA) o di altra organizzazione non rientrante nell'ente o nell'impresa

## Utente

Soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni

## Rappresentante

Persona fisica che accede al RENTRI e che detiene il titolo per rappresentare l'operatore nel RENTRI.

## Incaricato

Persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto del rappresentante dell'operatore; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE)

## Delegato

Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 delegati dal produttore iniziale in base all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.

## Unità locale


Una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione



# RENTRI: chi è obbligato ad iscriversi?

Il regolamento entrato in vigore in data 15 giugno 2023 prevede l'**iscrizione al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024**, secondo il seguente calendario:

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.



# RENTRI: chi è obbligato ad iscriversi?

Timeline

**Dal 15.12.2024 ed  
entro il 13.02.2025**

**Dal 15.06.2025 ed  
entro il 14.08.2025**

**Dal 15.12.2025 ed  
entro il 13.02.2026**


- Impianti di trattamento rifiuti;
- Trasportatori di rifiuti;
- Commercianti/intermediari di rifiuti;
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti);
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti);
- Delegati (ad es. associazioni imprenditoriali).

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti);
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti).


- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti);
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti.



# Rentri: iscrizione



http://



# Rentri: iscrizione

L'iscrizione avviene secondo la seguente procedura:

I

Accesso al servizio tramite strumenti digitali di autenticazione (SPID di persona fisica o giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore.

II

Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza mediante interoperabilità:

1. con il Registro delle imprese ai fini dell'identificazione dell'impresa e del titolo di rappresentanza detenuto dall'utente.
2. con l'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (di seguito Indice PA) ai fini dell'identificazione dell'Ente che sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potrà confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente.
3. con Anagrafe Tributaria e INI PEC ai fini della validazione dell'identità dei soggetti, dotati di Partita IVA o codice fiscale che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente.



# Rentri: iscrizione

III

Creazione del profilo operatore tramite importazione dei dati del Registro imprese, da Indice PA o da altre banche dati ufficiali ed integrazione di eventuali ulteriori informazioni anagrafiche.

IV

Inserimento delle persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all'operatore, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell'operatore.

V

Inserimento delle unità locali dove l'operatore svolge l'attività, e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico.

VI

Inserimento delle attività svolte presso l'unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti).



# Rentri: iscrizione

**VII**

Inserimento delle eventuali deleghe ai soggetti di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

**VIII**

Inserimento dei dati delle autorizzazioni se soggetto obbligato.

**IX**

Versamento, mediante l'interfaccia con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), per ogni unità locale, del diritto di segreteria e del contributo annuo.

**X**

Trasmissione istanza di iscrizione al RENTRI per la quale non è necessaria la firma digitale.



# Rentri: inserimento delle unità locali

In sede di iscrizione al RENTRI, l'operatore deve inserire le unità locali dove svolge l'attività e tiene uno o più registri di carico e scarico rifiuti. Eventuali ulteriori unità locali potranno essere inserite anche successivamente alla prima iscrizione.

Le unità locali, nel caso delle imprese, vengono recuperate dal Registro Imprese e sarà cura dell'operatore identificare quelle da inserire nel RENTRI. Si potranno inserire nel RENTRI anche **unità locali non iscritte al Registro Imprese**; in questo caso i dati dovranno essere inseriti **manualmente**

Nel caso di enti o di soggetti non rientranti in organizzazioni di enti o imprese, i dati relativi alle unità locali devono essere sempre inseriti manualmente dall'utente.

Nel caso di un **cantiere**, laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023, sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI laddove si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:  
a) si determini la produzione di rifiuti pericolosi  
b) venga esercitata un'attività stabile.

Nel caso in cui il cantiere non si configuri come unità locale soggetta all'iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di rifiuti pericolosi, l'operatore avrà l'obbligo di iscrizione al RENTRI dell'unità locale (che può coincidere con la sede legale o con una sede operativa) cui fa riferimento il cantiere.



# RENTRI: diritti di segreteria e contributi annuali

Soggetti Obbligati	Diritto di segreteria	Contributo annuale prima iscrizione	Contributo annualità successive (scadenza 30 aprile)
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59	10 euro	100 euro	60 euro
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50.	10 euro	50 euro	30 euro
Produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati obbligati all'iscrizione.	10 euro	15 euro	10 euro







# RENTRI: sanzioni



Tipologia	Rifiuti non pericolosi	Rifiuti pericolosi
Mancata o irregolare iscrizione al RENTRI	da 500 a 2.000 euro	da 1.000 a 3.000 euro
Mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI	da 500 a 2.000 euro	da 1.000 a 3.000 euro




Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.




Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.



# RENTRI: le novità

- 

A partire dal **13 febbraio 2025** cambieranno per tutte le aziende i **modelli di formulario di identificazione rifiuti (FIR) e del registro cronologico di carico e scarico**; gli attuali modelli non saranno più utilizzabili e le pagine rimanenti andranno barrate e annullate.
- 

Per i **soggetti iscritti al RENTRI** diventerà obbligatoria la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione rifiuto (dal 13 febbraio 2026) con le seguenti tempistiche:

Categoria	Iscrizione al RENTRI	Tenuta registri in formato digitale	Emissione FIR in formato digitale
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi >50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali*	dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025	dal 13/02/2025	dal 13/02/2026
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi >10 dipendenti*	dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025	dalla data di iscrizione al RENTRI	dal 13/02/2026
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti	dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026	dalla data di iscrizione al RENTRI	dal 13/02/2026

\*rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali



# : Registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo



Dal **4 novembre 2024** gli operatori possono stampare, dall'area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di Commercio per la vidimazione, così come previsto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59. Il servizio è accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiede alcuna registrazione o iscrizione.

I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal **13 febbraio 2025** e fino all'iscrizione al RENTRI.

Rientrano in questa situazione **i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l'obbligo di iscrizione al RENTRI** che comporta il passaggio al registro in formato digitale.

I registri cartacei devono essere conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, anche nel momento in cui l'operatore è tenuto all'utilizzo del registro di carico e scarico in formato digitale.



# Registro cronologico di carico e scarico in formato digitale

Successivamente al perfezionamento della propria iscrizione al RENTRI, l'operatore iscritto è tenuto a identificare e definire sul RENTRI i propri registri per la movimentazione dei rifiuti, nei quali dovranno confluire periodicamente tutte le annotazioni registrate localmente nei sistemi gestionali.

La definizione di un registro, identificata anche come “apertura” del registro, può avvenire nelle seguenti modalità:

- attraverso la funzione presente nel portale web RENTRI;
- mediante il sistema gestionale dell'operatore o dei soggetti di cui all'Art. 190, comma 7 del D.lgs. 152/2006, che si interfaccia applicativamente (via API) con il servizio esposto dalla piattaforma del RENTRI.

Il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale è vidimato digitalmente dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio accessibile tramite la piattaforma telematica RENTRI **a partire dal 23 gennaio 2025.**

Gli operatori tengono il registro in formato digitale utilizzando i propri sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.



# Registro cronologico di carico e scarico in formato digitale



- Il passaggio dal registro cartaceo al registro digitale avverrà senza necessità di riportare alcun movimento precedentemente inserito nel registro cartaceo.
- Il primo movimento che verrà annotato sul registro digitale seguirà la numerazione progressiva già riportata sul registro cartaceo.
- A partire dalla data di tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti gli operatori trasmettono al RENTRI i relativi dati.

# Formulario di identificazione rifiuto

**Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il modello di FIR** riportato all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. "nuovo modello") **che deve essere riprodotto in due copie** (non più in 4 copie, come previsto dal vecchio modello allegato al DM 145/1998) e **non sarà possibile utilizzare i vecchi modelli anche se già vidimati.**

Per quanto riguarda la vidimazione dei FIR, gli operatori potranno effettuare la vidimazione digitalmente tramite i servizi forniti dal RENTRI a **partire dal 23 gennaio 2025.**

Una delle due copie del FIR datate e firmate rimane al produttore, l'altra accompagna il rifiuto durante il trasporto e viene sottoscritta e datata dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.

Il trasportatore provvede a trasmettere al produttore/detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario.

**Il FIR è emesso dal produttore** o detentore e viene integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dal trasportatore. Il formulario può essere emesso e compilato anche **dal trasportatore, su richiesta del produttore** o del detentore.



# Formulario di identificazione rifiuto

Le principali novità sono:

**Fino al 12 febbraio 2025**, il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) viene emesso utilizzando il modello previsto dal D.M. 145/1998 (c.d. “vecchio modello”), **in formato cartaceo**, con una delle seguenti modalità:

- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione con sistemi gestionali;
- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione manuale;
- vidimazione presso la CCIAA e compilazione manuale.

Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

**Dal 13 febbraio 2025**, il FIR viene emesso **in formato cartaceo** utilizzando i modelli di cui all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. “nuovi modelli”) e compilato secondo le istruzioni approvate con Decreto direttoriale n. 251 del 19/12/2023. A partire da tale data il FIR deve essere **vidimato digitalmente** tramite il RENTRI e compilato con una delle seguenti modalità:

- mediante sistemi gestionali;
- tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.

**Dal 13 febbraio 2026:**

- gli operatori iscritti al RENTRI devono gestire **in formato digitale** il FIR per tutti i rifiuti e **trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi a rifiuti pericolosi**;
- gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR in **formato cartaceo** utilizzando i “nuovi modelli”.

È possibile gestire volontariamente il FIR in formato digitale prima del 13 febbraio 2026, ma in questo caso tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione (produttore, trasportatore, destinatario) dovranno gestire il FIR in formato digitale.

# IL FIR dal 13 febbraio 2026



Produttore	FIR Digitale	FIR Cartaceo
Produttori <b>iscritti al RENTRI</b> di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con <b>più di 10 dipendenti</b>	Rifiuti pericolosi e non pericolosi	/
Produttori <b>iscritti al RENTRI</b> di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con <b>fino a 10 dipendenti</b>	Rifiuti pericolosi	Rifiuti non pericolosi*

\*Questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi



# IL FIR dal 13 febbraio 2026



Produttore	FIR Digitale	FIR Cartaceo
Produttori <b>iscritti al RENTRI</b> di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività •agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca; •di costruzione e demolizione, e di scavo; •commerciali; •di servizio; •sanitarie	Rifiuti pericolosi	Rifiuti non pericolosi*
Produttori <b>NON iscritti al RENTRI</b> di rifiuti non pericolosi	/	Rifiuti non pericolosi

\*Questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi

# FIR: cartaceo o digitale?

Le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera sono definite dall'obbligo in capo al produttore/detentore:

- se il produttore/detentore è obbligato all'emissione digitale del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale.
- se il produttore/detentore non è obbligato all'emissione digitale del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire in formato cartaceo per l'intera filiera.

Dopo il 13 febbraio 2026 trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità (cartacea e digitale), in base al produttore/detentore.

I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI emettono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.





# Gestione del FIR

## FIR DIGITALE

Chi emette il FIR	Produttore/detentore o trasportatore su richiesta del produttore/detentore
Formato	Digitale + copia cartacea* (per il trasporto). In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8 del DM 59/2023
N. Copie	Non previste
Chi restituisce la copia al produttore	Destinatario
Chi trasmette al RENTRI i dati del FIR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produttore/detentore (il delegato o il trasportatore)</li><li>• Trasportatore</li><li>• Destinatario</li></ul>
Per quali rifiuti vanno trasmessi i dati	Rifiuti pericolosi

\*La copia cartacea prodotta non necessita di sottoscrizione ulteriore da parte del produttore /detentore o da parte del trasportatore

# Gestione del FIR




## FIR CARTACEO

Chi emette il FIR	Produttore/detentore o trasportatore su richiesta del produttore/detentore
Formato	Cartaceo
N. Copie	2
Chi restituisce la copia al produttore	Trasportatore



# Flusso base del FIR digitale – FIR emesso dal produttore



# Prima dell'avvio del trasporto

Il **FIR** può essere



**emesso e compilato:**

- dal produttore/detentore oppure dal trasportatore, su richiesta del produttore/detentore;
- secondo le istruzioni contenuto nel Decreto Direttoriale n. 251/2023



**modificato** dal produttore/detentore o dal trasportatore



**annullato** dal soggetto che lo ha vidimato.





# Al momento dell'avvio del trasporto

Il **FIR** deve essere



## **Completo** di:

- produttore/detentore;
- destinatario;
- trasportatore (uno o più);
- intermediario (se presente);
- caratteristiche del rifiuto;
- data e ora di inizio trasporto;
- cognome e nome del conducente;
- targa automezzo;



## **Firmato digitalmente** da:

- produttore/detentore
- trasportatore

# Dopo l'avvio al trasporto

Una volta che trasportatore e produttore /detentore hanno firmato digitalmente il **FIR**:



le seguenti informazioni **non** possono più essere modificate:


- produttore/detentore
- destinatario
- trasportatore (uno o più)
- intermediario (se presente)
- caratteristiche del rifiuto
- data e ora di inizio trasporto
- cognome e nome del conducente
- targa automezzo




Il FIR **non può più essere annullato**



# Conclusione del trasporto

- 
- Il destinatario inserisce i dati relativi all'accettazione o al respingimento del rifiuto, indicando data e ora di arrivo, e procede alla sottoscrizione digitale del FIR.
  - In caso di **accettazione parziale** o **respingimento**, il trasporto successivo del rifiuto avviene con lo stesso FIR, aggiornato e integrato dal destinatario con le informazioni sul respingimento.
  - Il rifiuto non accettato può:
    - essere **restituito al produttore/detentore**;
    - essere **conferito a un altro impianto**. In tal caso, il produttore/detentore o il trasportatore (su richiesta del produttore/detentore) compila i dati del **nuovo destinatario** nel **campo 16** del FIR e lo sottoscrive digitalmente

# Restituzione copia completa del FIR da parte del destinatario

- 
- Il destinatario è tenuto a restituire la **copia completa del FIR digitale** entro **due giorni lavorativi** dalla presa in carico del rifiuto.
  - La restituzione è obbligatoria in **tutti i casi**, inclusi:
    - rifiuti **pericolosi e non pericolosi**
    - **respingimento** (parziale o totale) del rifiuto
  - La copia del FIR digitale può essere trasmessa tramite:
    - **interoperabilità** tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI
    - i **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI, disponibili anche in **mobilità** per chi non dispone di un gestionale



# ● Restituzione copia completa del FIR al produttore/detentore

La **restituzione della copia completa** del FIR digitale effettuata dal destinatario consente al **produttore/detentore** di adempiere gli **obblighi** previsti dall'**articolo 188, comma 4, lettera b)**, del decreto legislativo **n. 152 del 2006**.

**Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione**, entro 90 giorni dalla data di restituzione, scaricano la copia completa tramite:

- **interoperabilità** tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI
- i **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI

Il produttore/detentore e/o i soggetti intervenuti nella movimentazione **possono**, attraverso la funzione di **conferma della copia digitale**, rendere noto al destinatario di aver preso visione della copia.




# Conservazione a norma del FIR digitale



La **copia completa** del FIR digitale restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l'accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

Produttore, trasportatore e destinatario devono trasferire la copia completa del FIR al sistema di conservazione almeno una volta all'anno; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento

# Trasmissione dei dati al RENTRI

- 
- Produttori/detentori, trasportatori e destinatari iscritti trasmettono al RENTRI i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi.
  - La trasmissione può essere effettuata mediante:
    - interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI
    - servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI
  - La trasmissione dei dati da parte del destinatario è obbligatoria in tutti i casi di:
    - accettazione
    - respingimento (parziale o totale) del rifiuto





# Trasmissione dei dati da parte del produttore/detentore

La trasmissione dei dati al RENTRI può essere effettuata dal produttore/detentore oppure, per suo conto, dal:

- soggetto delegato (di cui all'art. 18 D.M. 59/2023)
- trasportatore (a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR)

Nel caso di trasporto dei propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati procede il produttore iniziale.



# Tempistiche per la trasmissione dei dati al RENTRI

La trasmissione dei dati al RENTRI va effettuata nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico:

per i  
**produttori/detentori,**  
**entro dieci giorni**  
**lavorativi** dallo  
**scarico** del rifiuto  
prodotto

per i soggetti che  
effettuano la **raccolta**  
e il **trasporto entro**  
**dieci giorni lavorativi**  
dalla **data di**  
**consegna** dei rifiuti  
all'impianto di  
destino


per i soggetti che  
effettuano le  
operazioni di  
**recupero** e di  
**smaltimento entro**  
**due giorni lavorativi**  
dalla **presa in carico**  
dei rifiuti

# Quali dati vanno trasmessi al RENTRI

- I produttori/detentori e i trasportatori trasmettono al RENTRI i dati contenuti nella copia completa del FIR, compilata e sottoscritta dal destinatario.
- Se, entro i termini previsti per la trasmissione, non dispongono della copia completa:
  - trasmettono i dati disponibili in loro possesso
  - effettuano una seconda trasmissione al RENTRI non appena ricevono la copia completa del FIR.
- In caso di annullamento del FIR digitale (che può avvenire solo prima dell'avvio del trasporto da parte del soggetto che lo ha emesso), i dati del FIR non devono essere trasmessi.






# Intermediari e Consorzi: ruolo nel FIR digitale

- 
- Gli **intermediari o commercianti senza detenzione** del rifiuto e i **Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio** di particolari tipologie di rifiuti non rientrano tra i soggetti che:
- compilano o sottoscrivono il FIR
  - trasmettono i dati del FIR al RENTRI (art. 15 del DM 59/2023)


Tuttavia, i loro **dati identificativi** devono essere riportati nel FIR.

- Questi soggetti possono **scaricare la copia completa** del FIR digitale tramite:
- **interoperabilità** tra il proprio sistema gestionale e il RENTRI
  - **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI

# Come si gestisce il FIR digitale

- 
- 
- I soggetti coinvolti nel trasporto (produttore, trasportatore e destinatario) per compilare e gestire in tutta la fase del trasporto il FIR digitale possono utilizzare:
- propri **sistemi gestionali**;
  - **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI, **per chi non dispone di sistemi gestionali**.
- 
- Sia i sistemi gestionali che i servizi di supporto operano anche in mobilità per consentire una gestione del FIR in tutte le fasi della movimentazione dei rifiuti.

# Servizi di supporto per gli operatori



Da giugno 2024, nell'area operatori dell'ambiente DEMO, sono disponibili i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la gestione del FIR digitale.

I servizi saranno disponibili esclusivamente in ambiente DEMO fino al 13 febbraio 2026.



# Funzionalità dei servizi di supporto

I servizi, tramite applicazione web, consentono di:

**compilare il  
FIR secondo il  
nuovo  
modello**

**emettere il FIR  
vidimato in  
formato digitale**

**sottoscrivere  
digitalmente il  
FIR**

**condividere il FIR  
con trasportatore e  
destinatario per  
l'integrazione dei  
dati**

**prendere in  
carico un FIR  
emesso da altro  
soggetto**

**restituire la copia  
completa del FIR  
(per il destinatario)**

**trasmettere al  
RENTRI i dati del  
FIR (in caso di  
rifiuti pericolosi)**

**scaricare la copia  
completa del FIR  
(per il produttore,  
trasportatore e  
intermediario)**



# Chi può utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI



Sia i servizi applicativi (API) che i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI sono riservati agli operatori iscritti al RENTRI.



Questo perché tutti i soggetti che dovranno gestire il FIR in formato digitale, dovranno essere preliminarmente iscritti al RENTRI.

# APP RENTRI FIR DIGITALE

Da **Gennaio 2025** è disponibile anche l'**APP RENTRI FIR DIGITALE** che può essere utilizzata sia da **chi usa i servizi di supporto** sia da **chi utilizza i sistemi gestionali**.

L'APP RENTRI FIR Digitale necessita di una connessione Internet e consente di:

- **emettere** il FIR vidimato in formato digitale
- **compilare** il FIR secondo il nuovo modello
- **sottoscrivere** digitalmente il FIR con il certificato di firma remota RENTRI
- **condividere** il FIR con gli altri operatori coinvolti per l'integrazione dei dati
- **prendere in carico** un FIR emesso da altro soggetto
- **restituire la copia completa** del FIR (per il destinatario)
- **trasmettere al RENTRI** i dati del FIR (in caso di rifiuti pericolosi)

L'APP **NON consente** al produttore/detentore di **scaricare la copia** completa del FIR che potrà essere scaricata da Area operatori o dal proprio gestionale.





# APP RENTRI FIR DIGITALE: ACCESSO

L'utilizzatore del dispositivo accede all'APP scegliendo tra due alternative:

indicando il proprio  
Nome e Cognome

tramite la propria  
identità digitale  
(SPID/CIE/CNS)

L'utilizzatore non deve necessariamente essere una persona  
individuata come incaricato dal Rappresentante dell'Operatore.



# Certificati di Firma ammessi (Decreto Direttoriale n. 143/2023)

1. Certificati qualificati eIDAS  
Firma elettronica qualificata (di tipo sigillo o personali)
2. Certificati di identificazione elettronica eIDAS  
Firma elettronica avanzata (CIE e TS-CNS)
3. Certificato di firma remota RENTRI
  - È riferito all'Operatore
  - Utilizzabile solo in connettività
  - Valido solo nel RENTRI

## Emissione del certificato di firma remota RENTRI


Il rappresentante o l'incaricato dell'operatore **emettono il certificato di firma remota RENTRI** da  
*Area riservata > Interoperabilità > Emissione certificati digitali RENTRI*

**Attenzione:** non è il certificato di interoperabilità utilizzato per la  
firma delle trasmissioni al RENTRI



# Caratteristiche del certificato di firma remota RENTRI

- Può essere utilizzato dagli operatori che usano i servizi di supporto via web, l'APP RENTRI FIR DIGITALE o che realizzano i propri sistemi gestionali, anche in mobilità, basati sulle API RENTRI.
- Richiede l'utilizzo della One Time Password (OTP) che può essere gestita con l'app mobile di RENTRI o attraverso una APP di terze parti che utilizza i servizi API del RENTRI.
- L'OTP consente all'operatore di identificare chi ha utilizzato il certificato di firma RENTRI e quindi ha firmato il FIR anche qualora il certificato venga utilizzato dal sistema gestionale dell'operatore.




# Come si firmano i FIR


Servizio	Firma	Identificazione autore
Servizi di supporto web	certificato qualificato o avanzata CIE/CNS oppure con il «certificato di firma remota RENTRI»	attraverso il dispositivo di identità digitale con il quale l'utente ha fatto accesso
App mobile RENTRI	certificato di firma remota RENTRI	l'autore, precedentemente associato tramite il sistema di «boarding», al dispositivo mobile conferma la sua identità tramite utilizzo dell'OTP



# Scenario FIR emesso da produttore/detentore



# Scenario FIR emesso da trasportatore





# Contatti

**LOGISTICA AMBIENTALE,**  
società di servizi del Gruppo  
Porcarelli, è a vostra disposizione  
per supportare l'adeguamento  
normativo.



[info@porcarelli.com](mailto:info@porcarelli.com)



Via di Rocca Cencia, 273 00132 Roma



+39 06 220241



[www.porcarelli.com](http://www.porcarelli.com)  
[www.logisticaambientale.com](http://www.logisticaambientale.com)

